

**PRESCRIZIONI E CONDIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE**

*L'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto è subordinata al puntuale rispetto delle condizioni e prescrizioni di seguito elencate. Il presente allegato costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento autorizzativo.*

**1. PRESCRIZIONI GENERALI**

1. l'impianto deve essere realizzato nel pieno rispetto del progetto approvato e delle condizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
2. l'opera deve essere costruita ed esercitata nel rispetto degli adempimenti previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza, con particolare riferimento agli aspetti antincendio eventualmente applicabili;
3. Dovrà essere rispettata la vigente normativa in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro (D.Lgs. 09/04/08, n. 81 e s.m.i.);
4. la Società Cooperativa Agricola 2G2M ENERGY (di seguito anche denominata, per brevità, "Gestore") è obbligata ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio dell'impianto, tutte quelle opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela degli interessi pubblici e privati, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le conseguenze di legge in caso di inadempimento.

**2. FASE DI CANTIERE - INIZIO E FINE LAVORI**

1. Per l'inizio lavori deve essere inviata al Comune di Villanova d'Asti ed alla Provincia di Asti tutta la documentazione a tal fine prevista dalla vigente normativa, ivi compresa la documentazione relativa alla certificazione contributiva delle imprese esecutrici dei lavori, nonché alle loro idoneità tecniche e professionali di cui al comma 9, art. 90 del D.Lgs 81/2008;
2. i lavori devono essere iniziati, con la realizzazione di consistenti opere, entro un anno dalla data della presente autorizzazione ed ultimati entro tre anni dall'avvenuto inizio lavori. L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza dell'autorizzazione alla costruzione dell'opera, fatta salva eventuale proroga concessa dalla Provincia di Asti su motivata richiesta dalla Società Cooperativa Agricola 2G2M ENERGY da presentarsi almeno 30 giorni prima del termine in scadenza;
3. il proprietario, il committente e l'assuntore dei lavori sono tenuti a dare tempestivo avviso alla Provincia, al Comune di Villanova d'Asti ed all'ARPA dell'inizio e dell'ultimazione dei lavori, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia;
4. durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere adottati tutti i provvedimenti tecnici per il contenimento delle emissioni rumorose indicati nel progetto approvato. Qualora si stimasse, durante la fase di cantiere, il superamento dei limiti normativi previsti dalla Legge Quadro sul rumore e dalla normativa regionale di settore, dovrà essere richiesta al Comune apposita autorizzazione in deroga per attività temporanee così come previsto dalla D.G.R. Piemonte 27/06/2012 n. 24-4049. Si raccomanda inoltre di prevedere orari specifici (8:00/13:00 – 14:00/19:00) per i cantieri posti in prossimità di recettori sensibili in modo da limitare il disturbo prodotto dalle macchine operatrici;
5. in considerazione delle diverse attività di cantiere dovranno essere opportunamente gestite e minimizzate le emissioni diffuse provenienti dalle attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico e stoccaggio di materiale polverulento secondo le prescrizioni previste dall'Allegato V alla Parte Quinta del D.Lgs 152/06 ss.mm.ii.. In particolare, oltre a prevedere se necessaria la sospensione dell'attività lavorativa quando si è in condizioni meteorologiche critiche, nelle aree di potenziale emissione di polveri, quali i cumuli, i piazzali, le piste percorse dai mezzi adibiti alle

lavorazioni, al carico e trasporto dei materiali, si dovrà procedere all'innaffiamento periodico, con particolare riguardo alle giornate con presenza di vento e alle stagioni secche e se necessario utilizzare barriere mobili verso i ricettori sensibili. Si raccomanda, inoltre, l'utilizzo da parte dei mezzi di trasporto in entrata e in uscita dal sito dell'apposito telone di copertura del cassone;

6. per quanto riguarda la gestione delle terre e rocce da scavo, in fase autorizzativa il Gestore ha dichiarato di voler utilizzare la procedura semplificata prevista dal D.P.R. 13 giugno 2017 n. 120. Si rammenta che la norma prevede che il proponente o il produttore attesti il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 4 del D.P.R. che consentono di considerare i materiali da scavo come sottoprodotti e non rifiuti mediante una "autocertificazione" trasmessa almeno 15 giorni prima dell'avvio dei lavori di realizzazione; a tal fine devono essere eseguiti, in via preliminare, i campionamenti del terreno in sito (almeno 5 punti significativi per il caso in questione) e confrontati con i limiti delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) di cui alle colonne A e B della Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del d.lgs. 152/2006 (colonna A – area agricola in questo caso). Si richiama, altresì, l'attenzione a seguire attentamente gli adempimenti amministrativi previsti e ad utilizzare, per tutte le fasi, l'apposita modulistica, presente anche sul sito istituzionale di ARPA Piemonte, fino alla trasmissione della dichiarazione di avvenuto utilizzo;

7. qualsiasi modificazione in corso d'opera alle strutture e/o alle opere autorizzate dovrà essere comunicata alla Provincia di Asti. Il titolare dell'autorizzazione deve presentare apposita domanda ed ottenere la preventiva autorizzazione qualora intenda effettuare modifiche di carattere sostanziale, così come definite dalle norme vigenti;

8. al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'impianto, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco;

9. la fine lavori deve essere attestata dal titolare dell'autorizzazione tramite apposita dichiarazione alla quale deve essere allegata, oltre all'ulteriore documentazione eventualmente prevista per legge, una relazione attestante la conformità delle opere al progetto approvato e l'avvenuta realizzazione delle opere di smantellamento, recupero e ripristino indicate al punto precedente.

### **3. GARANZIE PER LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO**

1. Contro il rischio di una mancata, completa e regolare realizzazione dell'impianto il titolare dell'autorizzazione deve provvedere, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica del presente atto, alla corresponsione di idonee garanzie fideiussorie. L'importo di tali garanzie è fissato in Euro 5.000,00. Le garanzie dovranno essere prestate a favore della Provincia di Asti in qualità di Autorità competente allo svolgimento del procedimento autorizzativo ex art. 12 del D.Lgs 387/03. La fideiussione sarà svincolata ad avvenuta conclusione ed eventuale collaudo delle opere, ove previsto.

### **4. FASE DI ESERCIZIO DELL'IMPIANTO E PRESCRIZIONI ESECUTIVE**

1. Il titolare dell'autorizzazione, almeno 15 giorni prima della messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Provincia, all'ARPA ed al Comune di Villanova d'Asti;

2. le emissioni in atmosfera derivanti dal cogeneratore dovranno rispettare i limiti imposti dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm. e ii., così come modificati dal D.Lgs. 183/2017, indicati nella tabella relativa ai *"Motori fissi costituenti medi impianti di combustione nuovi alimentati a biogas o gas di sintesi da gassificazione di biomasse e motori fissi di potenza inferiore a 1 MW alimentati a biogas o gas di sintesi da gassificazione di biomasse installati dal 19 dicembre 2017. Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%"* (colonna relativa a potenza termica nominale  $\leq 0,3$  MW), al par. [3] del Punto 1.4.3. della Parte III dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

3. dovrà, altresì, essere garantito il rispetto dei limiti indicati nella suddetta tabella per i parametri SO<sub>x</sub> (60 mg/Nm<sup>3</sup> al 15% di O<sub>2</sub>) e “*composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori (come HCl)*” (2 mg/Nm<sup>3</sup> al 15% di O<sub>2</sub>);

4. Relativamente alla torcia di emergenza del digestore, il Gestore dovrà tenere traccia, in apposito registro, degli episodi di attivazione della stessa, unitamente alla durata e alle cause di tale attivazione;

5. Per quanto riguarda le emissioni diffuse in atmosfera, si richiama il puntuale rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni recepite nell’ambito del progetto approvato:

- a) la tramoggia di carico E1 deve essere dotata di chiusura a coperchio azionato idraulicamente ed aperta solo al momento del carico;
- b) la prevasca V0, deve essere dotata di copertura solettata in cls con botola per immissione liquame sempre chiusa;
- c) il digestore V1 deve essere completamente coperto mediante una cupola gasometrica con membrana a tenuta sempre chiusa;
- d) la vasca di stoccaggio del digestato liquido V2, deve essere dotata di copertura gasometrica sempre chiusa;
- e) la platea C0 deve essere dotata di un telo in PVC ad anelli da far scorrere sul cordolo della concimaia; il letame conferito dai soci verrà però sempre conferito nella tramoggia E1;
- f) la platea C1 (contenente il digestato solido) deve essere dotata di un telo in PVC ad anelli da far scorrere sul cordolo della platea;
- g) la torcia di emergenza, normalmente disattivata, dovrà entrare in funzione solo in caso di effettiva emergenza, opportunamente documentata.

6. per quanto riguarda le fasi di riempimento con il letame conferito all’impianto e di movimentazione del letame dalla platea alla fase di carico nella tramoggia mediante mezzi meccanici, si raccomanda di minimizzare le distanze percorse, nonché l’altezza e la velocità di caduta del letame, sia nella platea C0 che nella tramoggia del digestore. Tali operazioni di movimentazione e di carico/scarico sono da limitare o evitare in condizioni di forte vento e particolare arsure;

7. a seguito della messa a regime dell’impianto e, in ogni caso, entro 180 giorni dalla data di messa in esercizio del medesimo, dovranno essere effettuate, individuando tutte le possibili fonti di disturbo olfattivo, misure in olfattometrica dinamica (UNI EN 13725:04) in modo tale da ottenere una maggiore caratterizzazione del sito. Ove ritenuto opportuno potrà essere altresì richiesta la redazione di un Piano di Gestione degli Odori;

8. il Gestore dovrà provvedere, entro 180 giorni dalla data di messa in esercizio dell’impianto, all’installazione di una stazione anemometrica in grado di registrare, ad intervalli regolari, i dati relativi alla direzione prevalente ed alla velocità del vento, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) l’anemometro deve essere posizionato ad un’altezza di 10 m dal suolo;
- b) il sito deve essere pianeggiante con asperità circostanti inferiori a 0.03 m;
- c) l’anemometro deve essere posizionato ad una distanza dall’ostacolo più vicino pari ad almeno dieci volte l’altezza di quest’ultimo. Misurazioni del vento prese sulla scia diretta di filari di alberi, edifici o qualsiasi altro ostacolo sono poco significative e contengono poche informazioni sul vento imperturbato;
- d) dove sono presenti numerosi ostacoli più alti di 2 metri, si raccomanda che i sensori siano posizionati 10 m sopra l’altezza media degli ostacoli stessi, in modo da minimizzarne l’influenza;
- e) i sensori devono essere posizionati ad una distanza minima di almeno quindici volte la larghezza dell’ostacolo stretto (es. albero sottile...) con altezza superiore agli 8 metri;
- f) ostacoli singoli inferiori ai 4 metri possono essere ignorati;

9. entro 180 giorni dalla data di messa in esercizio dell’impianto dovranno essere realizzate opportune misure fonometriche in tutto il periodo notturno, con i macchinari in funzione e spenti, al fine di verificare il puntuale rispetto dei limiti di immissione differenziali in corrispondenza dei

ricettori sensibili R1-R2 individuati. I risultati di tali verifiche dovranno essere tempestivamente inviate all'ARPA ed alla Provincia per le verifiche di competenza;

10. le aree destinate a parcheggio degli autoveicoli dovranno essere realizzate con sistemi di pavimentazioni semipermeabili inverditi (es. autobloccanti forati) e prevedendo la messa a dimora di essenze arboree di alto fusto e di pronto utilizzo (Acer campestre, Celtis australis, Carpinus betulus, Populus alba) tra i vari stalli in modo da garantire l'ombreggiamento delle vetture in sosta e migliorare l'inserimento paesaggistico;

11. le aree destinate a verde dovranno essere allestite con specie arbustive e arboree autoctone in modo da favorire l'inserimento paesaggistico dell'opera. Le specie autoctone potenzialmente idonee sono: farnia (Quercus robur), roverella (Quercus pubescens), cerro (Quercus cerris), carpino bianco (Carpinus betulus), acero campestre (Acer campestre), pioppo nero (Populus nigra), prugnolo (Prunus spinosa), pado (Prunus padus), sanguinello (Cornus sanguinea), ligustro (Ligustrum vulgare), nocciolo (Corylus avellana), biancospino (Crataegus monogyna), frangola (Frangula alnus), berretta da prete (Euonymus europaeus), ciavardello (Sorbus torminalis), rosa selvatica (Rosa canina);

12. tutti gli impianti di illuminazione esterna devono essere progettati, eseguiti ed utilizzati nel rispetto delle norme contro l'inquinamento luminoso e lo spreco energetico;

## **5. MANUTENZIONE**

1. L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione indicati nel presente provvedimento e/o previsti dalla normativa;

2. gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dovranno essere annotati su apposito registro, da rendere disponibile in caso di controlli. In ogni caso è prescritta la presentazione, con cadenza almeno annuale, di una relazione attestante le operazioni di controllo e manutenzione effettuate sull'impianto, gli eventuali interventi di manutenzione straordinaria, i guasti e gli eventuali fermi prolungati dell'impianto, le situazioni di emergenza che hanno determinato l'attivazione della torcia di emergenza, ecc.. Tale relazione dovrà essere inviata alla Provincia ed al Comune di Villanova d'Asti entro il 31/01 di ogni anno ai fini degli eventuali controlli di competenza.

## **6. DISMISSIONE E MESSA IN PRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI**

1. Il Gestore deve comunicare alla Provincia, all'ARPA ed al Comune di Villanova d'Asti la cessazione dell'attività dell'impianto autorizzato e la data prevista per la dismissione dello stesso;

2. In caso di dismissione dell'impianto o di revoca, decadenza o perdita di efficacia della presente autorizzazione per i motivi in essa stabiliti il gestore è obbligato alla completa messa in pristino dello stato dei luoghi. A seguito delle operazioni di ripristino e pulizia previste nell'ambito della dismissione dell'impianto e ripristino del sito dovranno essere effettuate valutazioni di carattere ambientale a carico di terreno e falda, presentando preliminarmente specifica proposta di indagine agli enti interessati per le necessarie valutazioni.

3. I costi degli interventi di ripristino e delle relative indagini ambientali sono a totale carico del titolare dell'autorizzazione. A garanzia dell'esecuzione di tali interventi, il medesimo soggetto deve provvedere alla corresponsione della cauzione di cui al punto 14 della D.G.R. 30.01.2012, n. 5-3314, da versare a favore del Comune di Villanova d'Asti mediante fideiussione bancaria o assicurativa. Come valutato in sede autorizzativa, l'importo di tale fideiussione è stabilito in Euro 72.700,00. Ai sensi di legge:

- a) la garanzia dovrà escludere il beneficio della preventiva escussione del contraente di cui all'art. 1944 c.c. e dovrà prevedere il pagamento della somma garantita dopo un semplice avviso al contraente senza bisogno del preventivo consenso da parte di quest'ultimo;

- b) le garanzie dovranno essere esplicitamente accettate dal beneficiario entro i termini di cui alla citata D.G.R. n. 5-3314/2012. La comunicazione di avvenuta accettazione delle garanzie dovrà essere inviata alla Provincia entro la data di avvio dei lavori. In ogni caso l'efficacia dell'autorizzazione rilasciata è sospesa fino al momento della comunicazione di avvenuta accettazione delle garanzie prestate che - di norma - deve avvenire entro il termine di 30 giorni dalla presentazione delle stesse;
- c) l'importo della polizza dovrà essere rivalutato sulla base del tasso di inflazione programmata, ogni 5 anni.

## **7. MISURE DI COMPENSAZIONE E DI RIEQUILIBRIO AMBIENTALE E TERRITORIALE**

1. Secondo quanto concordato in sede di conferenza di servizi il proponente dovrà realizzare, a favore del Comune di Villanova d'Asti e per un importo annuo pari al 3% dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto, interventi di forestazione urbana in ambito cittadino, di ripristino della fascia riparia in aree demaniali lungo la rete idrografica principale ed interventi di riqualificazione energetica di edifici pubblici. Marginalmente, d'intesa con l'Amministrazione comunale, potranno essere altresì realizzati, entro i limiti di spesa sopra indicati, lavori di trinciatura/taglio dell'erba lungo la strada comunale del cimitero, della Frazione Savi, per le volte necessarie a mantenere in buono stato le banchine, e la pulizia manuale con decespugliatore e potatura delle aiuole esterne al piazzale del cimitero della Frazione Savi per tutta la stagione vegetativa;
2. al fine di dare attuazione al suddetto adempimento, dovrà essere predisposto, d'intesa con il Comune di Villanova d'Asti e secondo le indicazioni sopra richiamate, entro 90 giorni dalla data di rilascio della presente autorizzazione, un programma dettagliato delle opere di compensazione previste per il primo quinquennio di attività;
3. sulla base degli esiti dei monitoraggi e della valutazione degli effettivi impatti dell'impianto sull'ambiente ed il territorio, al termine del primo quinquennio di attività dell'impianto la suddetta prescrizione potrà, previo parere favorevole degli Enti interessati, essere riesaminata. Resta ferma, in ogni caso, l'obbligatorietà, per tutta la durata di vita dell'impianto, di compensare gli impatti non mitigati o non mitigabili.

## **8. MODIFICHE PROGETTUALI**

1. Qualsiasi modificazione al progetto definitivo approvato dovrà essere comunicata alla Provincia di Asti. Il titolare dell'autorizzazione deve presentare apposita domanda ed ottenere la preventiva autorizzazione qualora intenda effettuare la modifica sostanziale delle opere, che comporti variazioni qualitative e/o quantitative al progetto approvato.

## **9. DISPOSIZIONI DI RINVIO**

1. Il Gestore deve osservare ogni norma e disposizione vigente comunque connessa alla realizzazione ed esercizio dell'impianto, anche se non espressamente richiamata nel presente allegato e nel provvedimento autorizzativo.